

LAVOROdi **MAURIZIO FAZIO****Tirocini extracurricolari, regime intertemporale e fraudolenza**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 11.07.2022, n. 1451, torna ad occuparsi della riforma dei tirocini extracurricolari per come attuata dall'art. 1, cc. 721-726 L. 234/2021.

La legge di Bilancio 2022, in particolare il comma 723 recita espressamente che " **il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente** . Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'**ammenda di 50 euro** per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di **riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale** ".

Sull'argomento l'INL era già intervenuto con la **nota 21.03.2022, n. 530** , il nuovo intervento scaturisce da alcuni dubbi emersi in ordine alla disciplina applicabile ai tirocini extracurricolari iniziati prima e proseguiti dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 721-726 L. 234/2021, nonché agli eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini " *fraudolenti* ". L'Ispettorato, acquisito il parere del Ministero del Lavoro (nota n. 6272/2022) e nel solco della propria prassi consolidata, chiarisce che, per stabilire l'applicabilità delle nuove norme anche ai **rapporti che si sono realizzati " acavallo " dell'entrata in vigore della L. 234/2021** , bisogna partire dal presupposto essenziale che ci troviamo di fronte a un **illecito di natura permanente** . La natura permanente dell'illecito in discussione è caratterizzata, sulla falsa riga della somministrazione fraudolenta, da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d'essere in un'apprezzabile **continuità dell'azione anti giuridica** . La natura permanente dell'illecito comporta che l'offesa al bene giuridico si **protrae per tutta la durata del rapporto** . La consumazione, pertanto, non può che coincidere con la cessazione della condotta che diventa rilevante per l'individuazione della norma applicabile e per il calcolo dei termini prescrizionali.

L'INL, alla luce di quanto detto, ritiene **applicabile l'apparato sanzionatorio previsto dal comma 723 anche ai tirocini extracurricolari proseguiti e/o conclusi dopo il 1.01.2022** , data di entrata in vigore della L. 234/2021. L'Ispettore per contestare il reato deve " *semplicemente* " dimostrare la natura fraudolenta del tirocinio provando che il rapporto si è, di fatto, svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Ai fini della corretta commisurazione della sanzione penale e nel rispetto degli artt. 1 e 2, c. 1, c.p., il reato di cui al c. 723 si configurerà **solo a decorrere dal 1.01.2022** e nello stabilire l'entità della sanzione **si terrà conto solo delle giornate che decorrono da tale data** .

L'ultimo periodo del comma 723, infine, lascia alla volontà del tirocinante la possibilità di richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

L'Ispettore, con riferimento ai profili previdenziali e a prescindere dalla volontà delle parti, dovrà provvedere comunque ai **recuperi contributivi derivanti dal simulato tirocinio** . L'INL ribadisce, ancora una volta, che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro ed è sottratto alla disponibilità delle parti.